



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Reggio Emilia, lì 27/11/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE n. 2020/093

Estensore: Dott. Domenico Savino

OGGETTO: indizione di nuova procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia a seguito revoca in autotutela dei provvedimenti precedenti – CIG Z962F74156.

OGGETTO: indizione di nuova procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia a seguito revoca in autotutela dei provvedimenti precedenti – CIG Z962F74156.

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con deliberazione di C.C. del Comune di Reggio Emilia n. 13602/181 del 13/07/2007, legalmente esecutiva, è stata approvata la Costituzione della “Fondazione per lo sport” del Comune di Reggio Emilia e la partecipazione del Comune medesimo in qualità di Fondatore originario;
- che con deliberazione di G.C. del Comune di Reggio Emilia n. 21739/278 del 23.10.2007 è stato approvato il relativo Statuto, successivamente modificato con deliberazione di G.C. n. 723/15 del 18/01/2012 e deliberazione notarile del Consiglio di Gestione della Fondazione n. 109.168 del 24/02/2012;
- che con deliberazione di G.C. n. 22594/291 del 7.11.2007 è stato approvato il Protocollo d'intesa che regola i rapporti tra il Comune di Reggio Emilia e la Fondazione per lo sport, implicante la concessione gratuita alla Fondazione di vari immobili, tra cui alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, come modificato ed integrato con deliberazione di G.C. n. 20862/218 del 06/11/2012 e successivamente, con deliberazione di G.C. n. 80 I.D. del 30/04/2015;
- che lo Statuto stabilisce all'art. 29 comma 3 che *“ai fini della individuazione delle funzioni e delle responsabilità del Direttore troveranno applicazione le disposizioni in materia di attribuzione di funzioni Dirigenziali previste dalla disciplina normativa degli Enti Locali, da intendersi qui convenzionalmente richiamata”*.
- che nella seduta del 16 giugno 2008 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava l'assegnazione delle funzioni di Direttore pro-tempore della Fondazione al dott. Domenico Savino, con decorrenza 1 gennaio 2008 e ciò fino al 31 dicembre 2009 e che nella seduta del 22 dicembre 2009 detto incarico veniva prorogato fino al 30 giugno 2010;
- che con delibera n. 2 nella seduta del 25 marzo 2010 il Consiglio di Gestione della Fondazione deliberava di nominare ex art. 26, co. 1 dello statuto della Fondazione il dott. Domenico Savino alla carica di Direttore della Fondazione mediante assunzione con contratto a tempo indeterminato con decorrenza 1° luglio 2010;

Richiamata propria Determinazione n. 2020/071 del 13/10/2020 avente ad oggetto *“Procedura finalizzata all’adeguamento alla normativa antincendio dei seguenti impianti sportivi siti a Reggio Emilia: - Centro sportivo “Valli”, Via Luthuli n. 31; - Campo calcio “Campioli”, Via Campioli n. 11/a; - Palestra scherma, Via Melato n. 2/s; - Palestra “Reverberi”, Via Assalini n. 7; - Campo calcio “Masone”, Via Manzotti n. 1; - Pista di Avviamento al ciclismo “Giannetto Cimurri”, Via Marro; - Pista polivalente di Via Zandonai – Affidamento dei relativi servizi tecnici e di progettazione”*.

Considerato

- che a tal fine con procedura apparsa sul sito istituzionale della Fondazione è stata pubblicata “richiesta di offerta” per l’affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia – Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia relativamente all’istanza presentata in data 16/06/2020 da U.S. Reggio Emilia A.S.D., poi revocata con determinazione n. 82 del 12/11/2020;
- che parimenti si è operato con riguardo alla procedura aperta, indetta con Determinazione n. 084 del 13/11/2020 e revocata con determinazione n. 089 del 20/11/2020 per le ragioni ivi indicate;

Dato atto:

- che riguardo ai servizi tecnici in esame l’affidamento di cui trattasi rientrerebbe nel novero degli affidamenti diretti, così come disciplinati dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;
- che tuttavia per ragioni di trasparenza e di congruità rispetto alla tipologia di servizio che si intende acquisire si ritiene nuovamente di dar corso ad una procedura aperta, che consenta di reperire la migliore offerta tra coloro che ne possiedono i requisiti per l’affidamento del servizio di accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2, ai sensi e per effetto degli artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. (corrispondente alla classe 3 delle NCT 2018), comprensivo della valutazione della sicurezza (vulnerabilità sismica) dell’intero fabbricato, sito in Via Assalini, n. 7 a Reggio Emilia e composto dalla “Palestra Reverberi” e dagli spogliatoi, procedura da aggiudicarsi con il “criterio del minor prezzo”, da intendersi come maggior ribasso percentuale sul prezzo base posto a base di gara e pari a € 32.200,60, oltre 4% Inarcassa e IVA 22%;
- che la dott.ssa Giovanna D’Angelo, in qualità di Funzionaria, ha competenze e titoli per assumere il ruolo di RUP relativamente alla procedura in esame;

Ritenuto che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010, al presente affidamento, è attribuito il seguente Codice CIG: Z962F74156;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di indire ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. una nuova procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici, ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio della palestra Reverberi e dei relativi spogliatoi, siti in Via Assalini, 7 a Reggio Emilia - Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia;
2. di approvare il relativo Avviso di gara per l'affidamento del servizio tecnico sopraindicato, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, il relativo schema di domanda partecipazione/fac-simile offerta e lo schema di contratto, dando atto che gli stessi assolvono a quanto previsto dall'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 "Determinazioni a contrattare e relative procedure" (qui richiamato *ob relationem*) e dall'art. 32, co. 2, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di disporre la pubblicazione dell'Avviso e degli altri documenti di gara per il termine di 18 giorni naturali e consecutivi sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione www.fondazioneport.it/Bandi di gara e contratti/Avvisi e bandi di gara-Profilo di Committente;
4. di stabilire che il servizio verrà aggiudicato al concorrente che, possedendo i requisiti di partecipazione, praticherà il miglior ribasso percentuale sul prezzo base fissato in € **32.200,60**, in conformità ai criteri fissati dall'Avviso di gara, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i.;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., è la Dott.ssa Giovanna D'Angelo;
6. di demandare l'esame delle offerte, della documentazione di gara e della relativa proposta di aggiudicazione al R.U.P., ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;
7. di riservare alla Stazione Appaltante la facoltà di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida, così come di non procedere affatto all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta venga ritenuta congrua in relazione all'oggetto del contratto;

8. di dare atto che la spesa derivante dalla presente procedura, non superiore ad € 32.200,60, oltre 4% Inarcassa e IVA 22% trova copertura nel Bilancio di previsione per l'esercizio 2020;
9. di disporre che il pagamento venga effettuato al termine del servizio, subordinatamente all'attestazione di regolarità, dietro presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale e ottemperando a quanto disposto dalle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3 della Legge N. 136/2010, come modificato con D.L. N. 187/2010 convertito in legge N. 217/2010 e s.m.i.;
10. di attestare ai sensi e per gli effetti dell'art. 6/bis della L. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 4 del "Codice di Comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed i fenomeni di illegalità" (Approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3), che non esistono conflitti di interesse, neanche potenziale, in capo al firmatario del presente provvedimento.

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino
(documento firmato digitalmente)



AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AI FINI DELLA MESSA A NORMA DELLA PALESTRA REVERBERI DI VIA ASSALINI, 7 A REGGIO EMILIA – PRATICA N. 45177 DEL LOCALE COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO - CIG Z962F74156

IL DIRETTORE

Premesso che, pure se ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, *“fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”*, per maggior trasparenza, ai fini dell'affidamento dei servizi in esame, si ritiene di dar corso alla presente **procedura aperta**;

Richiamata a tal fine propria Determinazione n. 2020/084 del 13/11/2020, avente ad oggetto *“indizione di nuova procedura aperta per l'affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia a seguito revoca in autotutela dei provvedimenti precedenti – CIG Z962F74156”*

DISPONE

di indire, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 2 e 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., una procedura aperta per l'affidamento dei sopracitati servizi e in vista di ciò si invita a presentare propria offerta (come da *FAC-SIMILE*) secondo quanto di seguito indicato:

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento comporta lo svolgimento in piena autonomia e indipendenza di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia - Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia, di seguito elencati:

- *Accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 ai sensi e per effetto degli artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. (si specifica che il coefficiente 1,2 riferito al D.M. del 1996, citato nella pratica dei Vigili del Fuoco, corrisponde alla classe 3 delle NCT 2018) comprensivo della valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato (vulnerabilità sismica), composto da palestra e spogliatoi, ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», in ottemperanza all'OPCM 3274/2003 e della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018". La prestazione sarà comprensiva anche delle prove, delle indagini e di quanto previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2.*

La valutazione ai fini dell'accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 eseguita ai sensi e per effetto degli artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i., dovrà essere effettuata **entro 21 giorni** dall'affidamento del servizio, che potrà avvenire anche in via d'urgenza.

Si specifica che per la restante parte della prestazione, ovvero la valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato eseguita ai sensi D.M. 17/01/2018, comprensiva del raggiungimento del livello di conoscenza LC2, a seguito della possibile non disponibilità immediata dei risultati delle prove eseguite da laboratori esterni, la tempistica massima sarà di **45 giorni** dall'affidamento del servizio.

L'importo a base d'asta ammonta ad € **32.200,60**¹, oltre 4% Inarcassa e IVA 22%.

In considerazione del valore delle prestazioni e delle caratteristiche standardizzate della richiesta in oggetto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95 co. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'aggiudicazione avverrà con il "criterio del minor prezzo", da intendersi come maggior ribasso percentuale sui prezzi base sopra indicati. Non saranno ammesse offerte in rialzo o alla pari, che - ove egualmente presentate - saranno automaticamente escluse.

Nell'ipotesi di mancata o ritardata attuazione dei servizi richiesti entro i tempi stabiliti o convenuti, la Stazione Appaltante si riserva di applicare una penale fino al 10% dell'importo complessivo aggiudicato, a seconda della gravità dell'inosservanza contrattuale, ad esclusiva discrezione della stazione appaltante.

¹ Si specifica che l'importo è stato ricavato secondo il calcolo che segue:

- A. € 26.200,60 in base alle tariffe di cui all'O.P.C.M. 3362/2004 e all'O.P.C.M. 3376/2004 per la valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato come specificato:
 - Volumetria spogliatoi = 3.006 mc (A)
 - Volumetria palestra = 7.661 mc (B)
 - Totale volumetria edificio (A+B) = 10.667 mc
 - Per edificio con mc. fino a 10.000 si applica il costo unitario di 2,50 €/mc: 10.000,00 mc x 2,50 = € 25.000,00
 - Per quota parte mc. >10.000 e fino a 30.000 mc 1,80 €/mc: 667,00 mc x 1,80 = € 1.200,60.
 - Costo totale per volumetria: € 25.000,00 + € 1.200,60 = € 26.200,60
- B. € 6.000,00 per le prove e indagini e tutto quanto previsto (compreso gli apprestamenti) per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2.

Data **Pestrema urgenza del Servizio richiesto**, necessario per consentire quanto prima la riapertura dell'impianto, l'offerta, da trasmettere **unicamente tramite PEC** al seguente indirizzo:

fondazionesport.pec@twcert.it,

dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12,00 di martedì 15 dicembre 2020**, recando il seguente oggetto: **"OFFERTA SERVIZI TECNICI PALESTRA REVERBERI"**.

E' facoltà (non obbligo!) dei professionisti che intendono partecipare alla gara effettuare preferibilmente **entro e non oltre il giorno di giovedì 10 dicembre sopralluogo preventivo** sull'impianto oggetto della presente procedura prima di formulare l'offerta, la cui data andrà comunicata preventivamente alla Stazione appaltante tramite PEC al seguente indirizzo **fondazionesport.pec@twcert.it**. Il concorrente firmerà anche apposito modulo attestante l'avvenuto sopralluogo, da inserire in offerta.

Qualora i concorrenti avessero necessità di sottoporre alla Fondazione **richieste di chiarimenti** relativi al presente Avviso ed ai documenti di gara possono inviare i quesiti esclusivamente tramite:

PEC : fondazionesport@twcert.it

telefax: 0522-58.53.03

Termine ultimo per richiesta chiarimenti: **venerdì 11 dicembre 2020 – ore 12:00**.

Le risposte ai quesiti verranno inoltrate via fax o PEC.

L'esame delle offerte e della documentazione di gara verrà effettuata dal R.U.P., ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. nella giornata del **15 dicembre 2020**, alle ore **15,00**.

Ci si riserva la verifica di congruità dell'offerta, applicandosi eventualmente le disposizioni di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici.

ART. 2 - REQUISITI INDIVIDUALI DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

Potranno partecipare alla presente procedura gli operatori economici singoli o associati, di cui all'art. 46, co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; **a pena di esclusione** debbono essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare, valutata la tipologia dell'appalto, cioè di servizio professionale di natura specialistica, con obbligo di abilitazione e di mantenimento dei requisiti per tutta la durata del contratto, che deve garantire è richiesto il **possesso di laurea in Ingegneria civile e ambientale**.

In tali casi è richiesta inoltre:

- a. **abilitazione all'esercizio della professione;**
- b. iscrizione al momento della partecipazione alla gara al relativo **Albo professionale sezione A** (ovvero abilitazione all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto) **da almeno dieci anni**.

Nel caso di **partecipazione individuale**, gli operatori economici dovranno essere inoltre in possesso dei seguenti requisiti:

- a. cittadinanza italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea con adeguata conoscenza della lingua italiana. Sono fatte salve le prescrizioni di cui al D.P.C.M. 07 febbraio 1994, n. 174, pubblicato nella G.U. 15 febbraio 1994, serie generale, n° 61;
- b. godimento dei diritti civili e politici;
- c. non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare quali);
- d. non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento, né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
- e. non essere inibiti per legge o provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione;
- f. assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- g. assenza di divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Nel caso di partecipazione individuale si intende senza possibilità di equivoco che l'attività dovrà essere svolta come in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti della Fondazione, sulla base di quanto previsto dal presente affidamento.

ART. 3 - REQUISITI RICHIESTI A SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI, SOCIETÀ DI INGEGNERIA, RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI STABILI.

I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b) del Codice (**società di professionisti**) devono possedere i seguenti requisiti:

- A) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
 - a) i soci;
 - b) gli amministratori;
 - c) i dipendenti;
 - d) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.;
- B) l'organigramma di cui alla lettera A) riporta altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.

I soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera c) del Codice (**società di ingegneria**), sono tenuti a disporre di almeno un Direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte dai tecnici incaricati delle progettazioni. Il Direttore tecnico, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- A) laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente svolta dalla società;
- B) essere abilitato all'esercizio della professione da **almeno dieci anni** nonché iscritto, al momento dell'assunzione del servizio, al relativo albo professionale previsto dai

- vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;
- C) che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione delle opere;
- D) la società delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento, al Direttore tecnico. L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del Direttore tecnico con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante;
- E) Il Direttore tecnico è formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale;
- F) le società di ingegneria, predispongono e aggiornano l'organigramma comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- a. i soci;
 - b. gli amministratori;
 - c. i dipendenti;
 - d. i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.

L'organigramma riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità. Se la società svolge anche attività diverse dalle prestazioni di servizi di cui all'articolo 46 del codice, nell'organigramma sono indicate la struttura organizzativa e le capacità professionali espressamente dedicate alla suddetta prestazione di servizi. I relativi costi sono evidenziati in apposito allegato al conto economico.

Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48 del codice, per i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice² i requisiti delle società di professionisti e delle società di ingegneria devono essere posseduti dai partecipanti al raggruppamento.

Per i consorzi stabili, di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE, costituiti ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettere c) e g) del codice, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 devono essere posseduti dai consorziati o partecipanti ai GEIE.

- G) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, devono essere formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.

² Trattasi di:

- a. raggruppamenti temporanei costituiti da prestatori di servizi di ingegneria e architettura;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi).

ART. 4 - REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA

Costituiscono requisiti di capacità economico-finanziaria, di cui all'art. 83, comma 1, lettera b) il possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure essere al corrente ed accettare che ai fini della sottoscrizione del "contratto" dovrà essere prodotta adeguata assicurazione per un massimale pari ad un importo garantito non inferiore a € 500.000.

ART. 5 - REQUISITI GENERALI

Non è ammessa la candidatura di operatori economici con dichiarazioni incomplete, salvo l'ipotesi in cui sia applicabile il c.d. "soccorso istruttorio".

Tutti i requisiti sia quelli specifici, sia quelli di carattere generale, pena l'esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione dell'offerta e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

Nel caso di operatori economici associati o consorziati, i requisiti di cui all'art. 2 dovranno comunque essere posseduti dal professionista incaricato delle prestazioni, mentre quelli di cui all'art. 4 dal professionista o anche dai soggetti di cui all'art. 3, ma in quest'ultimo caso, solo se a copertura anche della specifica attività del professionista.

Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, gli aggiudicatari dovranno assicurare per tutto il periodo di svolgimento del servizio:

1. garanzia di adeguata disponibilità delle risorse professionali specialistiche per l'ambito di indagine implicato nel presente affidamento;
2. l'impegno ad eseguire con continuità operativa le attività indicate nei documenti di gara e nella propria offerta, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità e nel rispetto della deontologia professionale e garantendo, salvo i casi di forza maggiore, continuità nei soggetti che erogano le prestazioni;
3. la disponibilità costante, anzitutto in termini di reperibilità telefonica, rispetto alle singole richieste ed esigenze tecnico-operative della Fondazione, sicché l'aggiudicatario sarà tenuto a fornire, oltre a quello fisso, un recapito mobile;
4. la presenza fisica presso la sede della Fondazione per eventuali riunioni e sopralluoghi sull'impianto;
5. il costante collegamento con l'incaricato anche attraverso modalità telematiche di scambio delle informazioni e dei documenti necessari all'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interesse con la Fondazione medesima, né assumere o mantenere incarichi per conto di soggetti concessionari della Stazione Appaltante e, in ogni caso, a partire dal momento dell'aggiudicazione e per tutta la durata del servizio, egli non potrà assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi. L'aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitti d'interesse dopo l'instaurazione del rapporto contrattuale.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 24, comma 15, 93, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008, ed in considerazione di quanto indicato con determina dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi A.N.A.C.) del 5 marzo 2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture", si ritiene che i costi della sicurezza derivanti da "interferenze" siano pari a zero, trattandosi di attività di natura intellettuale.

ART. 6 – DISPOSIZIONI FINALI

Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà indicare c/c bancario/i e/o postale/i sul quale la Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia dovrà procedere ad effettuare i pagamenti e il nominativo di tutti i soggetti delegati ad operare su di esso/i.

In ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti d'incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il contratto di appalto verrà stipulato nei modi e nei termini disciplinati dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella forma della scrittura privata in modalità elettronica da registrarsi in caso d'uso. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'Appaltatore.

Il pagamento del **corrispettivo, che deve intendersi comprensivo di ogni spesa** (esclusa IVA ed oneri previdenziali se dovuti) sarà effettuato a mezzo bonifico bancario previa presentazione di regolare documentazione contabile, entro 30 gg. dalla presentazione della stessa, subordinatamente all'attestazione di regolarità del servizio.

Ai sensi dell'Art. 13 del GDPR si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo [mail: dpofondazioneport@comune.re.it](mailto:dpofondazioneport@comune.re.it).

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità e la riservatezza e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.

Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima da personale autorizzato al trattamento all'uopo nominato, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra. I dati conferiti non saranno comunicati a soggetti terzi, né diffusi, né trasferiti a paesi extra UE, salvo i casi previsti da specifici obblighi normativi.

La Fondazione si avvale di responsabili esterni del trattamento debitamente nominati, ai quali i dati conferiti potranno essere trasmessi solo ed esclusivamente per la gestione degli atti conseguenti la procedura di aggiudicazione.

Per l'esercizio dei diritti previsti dagli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 relativi alla presente procedura l'interessato potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

Tutti gli oneri (quali spese di copisteria, viaggio, trasferta etc., nessuna esclusa) e con la sola ed esclusiva eccezione dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali (se dovuti) sono, dunque, da considerarsi a carico dell'offerente.

Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giovanna D'Angelo.

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

La **documentazione tecnica di gara** in possesso della Fondazione è pubblicata sul sito.

Reggio Emilia, li 27 novembre 2020

IL DIRETTORE
dott. Domenico Savino
documento firmato digitalmente

(segue FAC-SIMILE)

Spett.le
Fondazione per lo sport del
Comune di Reggio Emilia Via
F.lli Manfredi 12/D 42124
Reggio Emilia

OGGETTO: offerta per l'affidamento di servizi tecnici ai fini della messa a norma della palestra
Reverberi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia

Il sottoscritto nato a
il Codice Fiscale residente in
..... Via, n.
..... nella sua qualità di
dell'Impresa con sede legale a
..... Via n.

Codice Fiscale: Partita IVA:
indirizzo mail

Recapito telefonico: Fisso:- Cell.:.....

premesso che possiede direttamente di tutti i titoli richiesti per eseguire direttamente le prestazioni
richieste in quanto è titolare di laurea in Ingegneria civile/edile conseguita presso
.....

A. di essere essere abilitato all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della
partecipazione alla gara, al relativo Albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti,
ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea
cui appartiene il soggetto (indicare Stato, Provincia, Numero iscrizione e data di prima
iscrizione) da almeno 10 anni.....;

B. di essere in possesso di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83,
comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. s.m.i., oppure essere al corrente che

contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta adeguata assicurazione per un massimale pari ad un importo garantito non inferiore a euro 500.000.

oppure in alternativa

nel caso di istanza a nome di Professionisti associati

I sottoscritti legali rappresentanti dell'Associazione tra PROFESSIONISTI denominata

.....

P. IVA Telefono.....

Mail..... PEC.....

e composta da:

•

nato a (Prov.) il

residente a in Via n. c.a.p.

iscritto all'Albo degli ingegneri sez. A di in data

C.F.:

•

• nato a (Prov.) il

• residente a in Via n. c.a.p.

• iscritto all'Albo degli ingegneri sez. A di in data

• C.F.:

•

• nato a (Prov.) il

• residente a in Via n. c.a.p.

• iscritto all'Albo degli ingegneri sez. A di in data

• C.F.:

Nel caso di SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI si allega documentazione richiesta dall'art. 3, comma dell'Avviso di gara.

Si specifica che:

- A. che il soggetto fisico, in possesso dei requisiti che garantirà le prestazioni oggetto del servizio è:.....
- B. che il predetto soggetto di Laurea in Ingegneria civile/edile acquisita presso
- C. che il predetto soggetto è abilitato all'esercizio della professione, nonché iscritto al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto (indicare Stato, Provincia, Numero iscrizione e data di prima iscrizione) da almeno 10 anni.....;
- D. che il predetto soggetto gode di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. s.m.i., oppure essere al corrente che contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta adeguata assicurazione per un massimale pari ad un importo garantito non inferiore a euro 500.000;

oppure in alternativa
nel caso di istanza a nome di una impresa/società

IL SOTTOSCRITTO

IN QUALITA' DI (*carica sociale*)

.....

DELLA IMPRESA / SOCIETA' denominata.....

oppure

procuratore speciale, giusta procura speciale³ autenticata nella firma in data dal

Notaio in Dott.,

repertorio n., e legale rappresentante di

.....
 dell' IMPRESA⁴

SEDE LEGALE: Città Prov.

Cap. Via/Piazzan° civ.

SEDE OPERATIVA: Città Prov.

Cap. Via/Piazzan° civ.

³ allegare copia della procura speciale

⁴ indicare denominazione e ragione sociale e se trattasi di società tra professionisti o società di ingegneria, altro.

CODICE FISCALE																	
PARTITA IVA																	

NUMERO DI TELEFONO N. FAX

INDIRIZZO MAIL

INDIRIZZO P.E.C.

ISCRIZIONE C.C.I.A.A. n.

DIMENSIONE AZIENDALE (numero di eventuali dipendenti):

Nel caso di SOCIETÀ DI INGEGNERIA si allega documentazione richiesta dall'Art. 2 comma 1, n. 4) dell'Avviso di gara.

Si specifica che:

- A. che il soggetto fisico, in possesso dei requisiti che garantirà le prestazioni oggetto del servizio è:.....
- B. che il predetto soggetto è in possesso della Laurea in Ingegneria civile/edile acquisita presso
- C. che il predetto soggetto è abilitato all'esercizio della professione, nonché iscritti al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto (indicare Stato, Provincia, Numero iscrizione e data di prima iscrizione) da almeno 10 anni.....;
- D. che il predetto soggetto gode di copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. s.m.i., oppure essere al corrente che contestualmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta adeguata assicurazione per un massimale pari ad un importo garantito non inferiore a euro 500.000;
- E. che il Direttore Tecnico, cui sarà affidato il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici, inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento è nato a (Prov.) il, residente a (Prov.) in Via n. c.a.p.e che il medesimo possiede il seguente titolo di studio:acquisito presso:, che è iscritto nell'Albo

professionale/Ordine/Collegio (indicare quale, provincia, numero e data di iscrizione):..... e che il medesimo è **abilitato all'esercizio della professione da almeno dieci anni**, cioè dal, nonché iscritto, al momento dell'assunzione del servizio, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.

L'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilità civile del Direttore tecnico o del delegato con la società di ingegneria nei confronti della Stazione appaltante.

Il Direttore tecnico è stato formalmente consultato dall'organo di amministrazione della società per la definizione degli indirizzi relativi all'attività di progettazione, per la decisione di partecipazioni a gare per affidamento di incarichi o a concorsi di idee o di progettazione, nonché in materia di svolgimento di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale.

che si impegna a rispettare la tempistica di produzione della documentazione necessaria nei tempi richiesti

offre

per l'affidamento del servizio di accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 ai sensi e per effetto degli artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. (corrispondente alla classe 3 delle NCT 2018) comprensivo della valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato (vulnerabilità sismica), composto da "Palestra Reverberi" e spogliatoi di Via Assalini, 7 a Reggio Emilia il seguente **ribasso percentuale** sul **prezzo** posto a **base di gara** e pari a **€ 32.200,60**, oltre 4% Inarcassa e IVA 22%:

in cifre

in lettere

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, essendo pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e di non trovarsi in alcuna causa ostativa a poter contrarre con la Pubblica Amministrazione.

DICHIARA/DICHIARANO

- di non partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora abbia partecipato quale componente di:
 - a. Associazioni tra Professionisti;
 - b. Società di ingegneria;
 - c. Società tra professionisti;
 - d. Raggruppamenti temporanei;
- di non partecipare alla presente procedura in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d);
- di non partecipare alla presente procedura in più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- di non partecipare alla presente procedura per sé e contemporaneamente – sotto qualsiasi forma – quale componente di altri soggetti concorrenti;

DICHIARA ALTRESÌ

- a. di aver preso visione della documentazione relativa alla gara in oggetto e di aver in tal modo conoscenza di tutti gli elementi necessari a formulare l'offerta;
- b. di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso e relativi allegati;
- c. di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, assumendo l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio nel corso dell'espletamento ed in occasione della presente procedura, della stipula ed esecuzione dei contratti;
- d. di non essere escluso dall'elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o

dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

e. di non essere inibito per legge o provvedimento disciplinare all'esercizio della libera professione.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, **a pena di esclusione**, alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo di esecuzione dell'appalto.

1. di impegnarsi in caso di aggiudicazione, al rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari specificamente sanciti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;
2. di impegnarsi altresì ad inserire un'analogha clausola nei contratti nei confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del presente affidamento ed a comunicare al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente, ogni notizia relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilità da parte delle proprie controparti contrattuali;
3. di autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime;

oppure in alternativa

- di non autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni:

.....
.....

4. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, per tutta la durata del servizio, non potrà assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi;

5. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitti d'interesse dopo l'instaurazione del rapporto contrattuale;
6. di obbligarsi a dare avvio al servizio anche in pendenza della stipula del contratto, convenendo circa il fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un danno alla Fondazione, ai sensi dell'art. 32, comma 8 e 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.. E' fatto salvo l'eventuale diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate ai sensi dell'art. 32, co. 8, del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i.;
7. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, dovrà dichiarare – ai fini della stipula del contratto – che non sussistono le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
8. di aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e dei terzi, nonché delle condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore ed in genere di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione della prestazione e sulla determinazione dell'offerta e di giudicare il prezzo offerto remunerativo;
9. di conoscere ed accettare che, in caso di aggiudicazione, la Fondazione corrisponderà il solo corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica presentata dall'aggiudicatario, per l'intera attività professionale resa dal medesimo in esecuzione delle prestazioni descritte nell'Avviso e ciò anche se la prestazione sarà svolta da più associati/soci/concorrenti riuniti. Pertanto vi sono ricompresi i costi non solo per tutte le analisi documentali, ma anche quelle per le analisi di laboratorio, le spese vive per le copie fotostatiche, le commissioni e i bolli di legge, le spese di trasferta ed ogni altra spesa anche qui non espressamente specificata;
10. di possedere adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali con massimale pari ad Euro

11. di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

12. di eleggere il proprio domicilio, per l'invio delle comunicazioni di cui all'art. 76 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i., all'indirizzo che si indica:

.....;

13. di voler ricevere le comunicazioni di cui all'art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i. al seguente indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri:

.....;

14. di essere edotto degli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed in fenomeni di illegalità" dei dipendenti della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori le suddette normative, pena la risoluzione del contratto;

15. di autorizzare qualsiasi soggetto a ciò titolato ad esercitare - ai sensi della Legge n. 241/90 la facoltà di "accesso agli atti" e la Fondazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla presente procedura

oppure in alternativa

di NON autorizzare il diritto di accesso alle informazioni fornite nell'ambito della presente procedura ovvero a giustificazione delle medesime per le seguenti motivazioni:

.....
.....

La mancata indicazione di quanto indicato nel presente punto equivale ad autorizzazione all'esercizio del diritto di accesso);

16. di conoscere ed accettare che nessuna delle prestazioni del presente appalto potrà formare oggetto di subappalto.

“Si dichiara di essere informato circa le sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.”.

“Si dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, Sez. 2, delle finalità e modalità di trattamento dei propri dati personali da parte della Fondazione per lo sport del Comune di Reggio Emilia nonché dei propri diritti connessi a tale trattamento”.

....., lì

(firma del legale rappresentante)

.....

Allega: copia documento identità del dichiarante in corso di validità altri documenti indicati sopra o nell’Avviso (società tra professionisti, società di ingegneria):

.....
.....
.....
.....

**DICHIARAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE DI CUI
ALL'ART. 80 DEL D.Lgs. N. 50/2016.**

Avvertenza: La presente dichiarazione, pena l'esclusione, deve essere compilata e sottoscritta separatamente da ciascuno dei seguenti soggetti:

- titolare dell'impresa ed i direttori tecnici per le imprese individuali;
- tutti i soci ed i direttori tecnici per le società in nome collettivo;
- tutti i soci accomandatari ed i direttori tecnici per le società in accomandita semplice;
- tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;
- dei direttori tecnici, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società o consorzi;
- Istitore o procuratore o soggetti muniti di rappresentanza, di direzione o controllo nel caso in cui l'offerta sia sottoscritta dagli stessi.

Il sottoscritto nato a il
..... Codice Fiscale residente in.....
Via nella sua qualità di dell'Impresa
..... con sede legale a Via
..... n. Codice Fiscale
Partita IVA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, pienamente consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

D I C H I A R A

a) (scegliere, a pena di esclusione, una sola delle sottoindicate due opzioni barrando la relativa casella o depennando l'opzione che non interessa):

- che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di

in violazione delle norme
..... entità della condanna
.....

- b) che nei propri confronti non sussiste causa di esclusione di cui all'art. 80 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; per decadenza, sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.**

Si ricorda che quanto previsto alle lettere a), b) opera anche nei confronti dei soggetti cessati o sostituiti dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del presente avviso. (Tali soggetti sono gli stessi precedentemente indicati tenuti a fare la presente dichiarazione) L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Il dichiarante acconsente ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei propri dati, anche personali, e di quelli relativi alla società, per le esclusive esigenze concorsuali e per la stipula di eventuale contratto.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA INOLTRE

- a. che non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'art. 6 e all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione, di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (**art. 80, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- b. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito (**art. 80, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- c. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice (**art. 80,**

comma 5, lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- d. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (**art. 80, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**).

(In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto previsto dall'art. 110, commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

- e. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, nei confronti di questa stazione appaltante, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (la valutazione della gravità dell'illecito viene valutata dalla stazione appaltante stessa, con particolare riferimento a quanto previsto all'**art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- f. di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2 del Codice, non diversamente risolvibile (**art. 80, comma 5, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- g. di non aver preso parte alla preparazione della procedura d'appalto, tale da distorcere la concorrenza, ai sensi dell'art. 67 del Codice (**art. 80, comma 5, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- h. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**art. 80, comma 5, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- i. che nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC non risulta nessuna iscrizione per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (**art. 80, comma 5 lettera g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**);
- j. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della l. 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm.ii. o, altrimenti, che è trascorso almeno un anno dall'ultima violazione accertata

definitivamente e che questa è stata rimossa (**art. 80, comma 5, lett. h), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);**

k. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/03/1999, n. 68

(vale per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall'art. 1 comma 53 della legge n. 247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)

oppure in alternativa

attesta di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 12/03/1999, n. 68 (art. 80, comma 5, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000; tenuto conto, per le imprese edili, di quanto previsto dall'art. 1 comma 53 della legge n.247/2007 sulla non computabilità del personale di cantiere e addetto al trasporto)

l. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 80, comma 5, lett. l) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

m. di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, tali da comportare che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, lett. m), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.);

n. che nell'esercizio della propria attività professionale non ha commesso errore grave ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 del 2001, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002:

o. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

- di non essersi avvalsi di piani individuali di emersione** di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002;

oppure in alternativa

- di essersi avvalsi di piani individuali di emersione** di cui alla legge 18 ottobre 2001, n. 383 del 2001, così come modificata dal D.L. 210/2002, convertito in L. 266/2002 **ma che il periodo di emersione si è concluso”;**

p. di essere a conoscenza di tutti gli adempimenti derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro;

q. di rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di legge nei confronti di lavoratori;

r. (BARRARE LA VOCE CHE INTERESSA)

- di non avere**, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37, comma 1, del D.L. 78/2010 e ss.mm.ii. convertito in L. n. 122/2010, **sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”**, elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001;

oppure in alternativa

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37;

s. **l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 53, comma 16 ter), D. Lgs. 165/2001**, inerenti il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti indicati nel citato comma 16 ter) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico servizio. A tal fine dovrà essere dichiarato:

- che non sono stati conclusi contratti o conferiti incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti di cui all'art. 53 comma 16 ter) del D.Lgs. n. 165/2001⁵;

oppure in alternativa

(qualora l'impresa abbia concluso contratti o conferito incarichi di attività lavorativa o professionale ai soggetti sopraindicati)

- l'elenco dei soggetti sopraindicati con l'indicazione della Pubblica Amministrazione delle funzioni e del periodo in cui si è svolto il rapporto di pubblico impiego.

.....

(segnare con crocetta o segno di spunta l'ipotesi dichiarativa pertinente)

....., lì

(firma del legale rappresentante)

.....

⁵ Art. 53 comma 16-ter D.Lgs. Nr. 165/2001: “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’Art. 1 comma 2iii non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privativ destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”



FONDAZIONE
PER LO SPORT
DEL COMUNE DI
REGGIO EMILIA

Spett. le

P.E.C.:

OGGETTO: affidamento di servizi tecnici ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio della palestra Reverberi e dei relativi spogliatoi, siti in Via Assalini, 7 a Reggio Emilia, Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. – CIG Z962F74156 - art 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La presente per comunicarLe che con Determinazione del Direttore N. del, Le sono stati affidati i servizi tecnici di cui all'oggetto per l'importo di Euro00 (oltre c.p. 4% e IVA), ai patti e alle condizioni di cui allo schema di contratto allegato, nonché nel rispetto dell'offerta presentata dall'appaltatore e del verbale di consegna in via d'urgenza sottoscritto in data

Il contratto si intende stipulato mediante il presente scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. N. 50/2016.

A tal fine, **si richiede copia di apposita polizza assicurativa** per rischi di esecuzione delle proprie attività, compresa quella oggetto del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo gara (CIG Z962F74156) attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Copia della presente lettera va restituita alla scrivente Fondazione per lo sport, firmata in originale quale accettazione del contratto in oggetto.

Distinti saluti.

Reggio Emilia, lì 30/10/2020

IL DIRETTORE
Dott. Domenico Savino

L'APPALTATORE
Firma per accettazione

.....

.....

AFFIDAMENTO DI SERVIZI TECNICI AI FINI DELL'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA PALESTRA REVERBERI E DEI RELATIVI SPOGLIATOI, SITI IN VIA ASSALINI, 7 A REGGIO EMILIA, PRATICA N. 45177 DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO EMILIA. – CIG Z962F74156 - ART 32, COMMA 8 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

L'anno duemilaventi, addì del mese di in Reggio Emilia, in Via F.lli Manfredi, 12/d, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge fra le sottoscritte parti:

- **Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia**, di seguito denominata semplicemente Fondazione o Stazione Appaltante, con sede in Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/d, C.F. e P. IVA 02299930350, nella persona del Direttore pro tempore Dott. Domenico Savino, il quale dichiara di agire esclusivamente per conto e nell'interesse della Fondazione medesima, che rappresenta e presso cui è domiciliato ai sensi delle vigenti disposizioni normative

e

-
-
-
-
-
-
-

PREMESSO che:

- a seguito di procedura aperta approvata con Determinazione n. 093 del 27/11/2020 si è proceduto a favore di all'affidamento di servizi tecnici ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio della palestra Reverberi e dei relativi spogliatoi, siti in Via Assalini, 7 a Reggio Emilia, Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia. – CIG Z962F74156 - art 32, comma 8 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che, ricorrendone i presupposti in data si è proceduto alla consegna in via d'urgenza dei servizi oggetto del presente contratto, come da verbale che si allega al presente quale parte integrante e sostanziale del presente contratto (eventuale);

- che, si sono conclusi con esito positivo i controlli sul soggetto aggiudicatario in merito al possesso dei requisiti generali e morali, nonché economico finanziari e tecnico organizzativi;

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta, i servizi tecnici ai fini dell'adeguamento alla normativa antincendio della palestra Reverberi e dei relativi spogliatoi, siti in Via Assalini, 7 a Reggio Emilia, Pratica n. 45177 del Comando dei Vigili del Fuoco di Reggio Emilia

A carico dell'Appaltatore, come già indicato nel verbale di consegna anticipata, graveranno le seguenti prestazioni:

- *Accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 ai sensi e per effetto degli artt. 20 e 15 del D.M. 18/03/1996 e s.m.i. (si specifica che il coefficiente 1,2 riferito al D.M. del 1996, citato nella pratica dei Vigili del Fuoco, corrisponde alla classe 3 delle NCT 2018) comprensivo della valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato (vulnerabilità sismica), composto da palestra e spogliatoi, ai sensi del D.M. 17/01/2018 "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni», in ottemperanza all'OPCM 3274/2003 e della Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 "Istruzioni per l'applicazione dell'«Aggiornamento delle "Norme tecniche per le costruzioni"» di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018". La prestazione sarà comprensiva anche delle prove, delle indagini e di quanto previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2.*

La valutazione ai fini dell'accertamento del coefficiente di protezione sismica non inferiore a 1,2 dovrà essere effettuata entro **21 giorni** dall'affidamento del servizio, che potrà avvenire anche in via d'urgenza.

Si specifica che per la restante parte della prestazione, ovvero la valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato eseguita ai sensi D.M. 17/01/2018, comprensiva del raggiungimento del livello di conoscenza LC2, a seguito della possibile non disponibilità immediata dei risultati delle prove eseguite da laboratori esterni, la tempistica massima sarà di **45 giorni** dall'affidamento del servizio.

L'Appaltatore dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e luogo inerenti all'esecuzione dei servizi di cui trattasi e di quanto indicato nella richiesta di preventivo e nel verbale di consegna in via d'urgenza, senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

In particolare l'Appaltatore dichiara di essere consapevole di tutto quanto - nulla escluso - lo obbliga verso la Fondazione, in ragione della richiesta di offerta e dell'offerta presentata.

ART. 2 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'ammontare del compenso, risultante dall'offerta presentata, è pari ad €00 (diconsi Euro.....) per tutte le prestazioni oggetto di affidamento e dunque per la durata dell'affidamento, dichiarato esenzione IVA e oneri previdenziali, se dovuti, e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa, inclusi eventuali rimborsi, trasferte e spese vive.

ART. 3 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, sono a carico dell'Appaltatore, ad eccezione dell'IVA e oneri previdenziali, se dovuti.
2. Tutti gli oneri di trasferta ed eventuali altre spese di qualunque genere connesse all'espletamento dei servizi affidati si intendono già ricompresi nel corrispettivo risultante dall'offerta economica, pertanto l'Appaltatore deve essere in grado di spostarsi autonomamente, con mezzi propri e relativi costi interamente a proprio carico, senza alcun onere aggiuntivo a carico della Fondazione medesima. Restano altresì a carico dell'Appaltatore tutti i rischi connessi all'espletamento del servizio ad egli appaltato.

ART. 4 - RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. L' Appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, dichiara:
 - a. che non sussistono al riguardo le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
 - b. di ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, a tutte le disposizioni legislative e di osservare tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni delle competenti autorità per quanto possa interessare l'espletamento del servizio oggetto del presente affidamento;
 - c. di osservare tutti gli obblighi derivanti dal "Codice di comportamento e norme atte a contrastare la corruzione ed in fenomeni di illegalità" dei dipendenti della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, approvato dal Consiglio di Gestione nella seduta del 31 Gennaio 2014, deliberazione n. 3, pena la risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore deve comunicare immediatamente l'insorgere di eventuali situazioni di conflitti d'interesse con la Fondazione e, in ogni caso, per tutta la durata del servizio si impegna a non assumere incarichi, né avere in corso vertenze giudiziali contro la Fondazione a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi.
3. La sottoscrizione del presente contratto costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità di esecuzione in esso contenute o richiamate e così dello stesso Avviso e dei relativi documenti di gara. Per quanto qui non espressamente previsto, le Parti rinviano alle norme del Codice Civile.

ART. 5 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili all'Appaltatore e riconosciuti come tali dal Responsabile del procedimento, nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente contratto, lo stesso contesterà per iscritto tali inadempienze, invitando l'Appaltatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito. In caso di inerzia ovvero quando le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, fatta salva ogni altra facoltà, la Stazione Appaltante a suo insindacabile giudizio applicherà una penale a fronte di ogni inadempimento contestato, di importo variabile tra lo 0,1% e il 5% dell'ammontare contrattuale (al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) tenuto conto della gravità dell'inadempimento riscontrato.
2. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo (comunque al netto dell'IVA e degli oneri previdenziali, se dovuti) la Fondazione ha facoltà di risolvere il presente contratto, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Appaltatore, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che la Fondazione ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'Appaltatore, per iscritto, dal Responsabile del procedimento. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del Responsabile del procedimento, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine appena descritto, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
4. Tutte le penalità e le spese a carico dell'Appaltatore saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l'applicazione delle penali non sarà condizionata all'emissione di nota di debito o di altro documento. L'Appaltatore non potrà chiedere la non applicazione delle penali, né

evitare le altre conseguenze previste dal presente contratto per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà, ove lo stesso Appaltatore non abbia provveduto a denunciare dette circostanze alla Fondazione entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l'Appaltatore non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l'indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l'inadempimento.

5. L'applicazione delle penali non limita l'obbligo, da parte dell'Appaltatore, di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all'importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 6 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Fondazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti all'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. o menzionati nel presente contratto o nella documentazione della presente procedura, anche al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata.
2. La Fondazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio dei servizi, a spese dell'Appaltatore, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, e quindi senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, nei seguenti casi:
 - a. qualora sia accertato il venir meno, in capo all'Appaltatore, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla presente procedura;
 - b. qualora sia accertato che le prestazioni oggetto del presente appalto non siano eseguite da soggetti in possesso dei requisiti professionali e di quelli previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla documentazione della presente procedura;
 - c. qualora sia accertato che l'Appaltatore sia divenuto dipendente di un Ente locale o di società ed enti partecipati;
 - d. qualora sia accertato che l'Appaltatore abbia assunto - dopo la stipula del contratto - un incarico o servizio, direttamente oppure per interposta persona, contro la Fondazione o contro il Comune di Reggio Emilia;
 - e. quando all'Appaltatore vengano a mancare i mezzi sufficienti per il buono e regolare andamento del contratto;
 - f. in caso di gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte della Fondazione;
 - g. in caso di ripetuti errori e/o inadempimenti contrattuali;
 - h. nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% dell'importo contrattuale complessivo;
 - i. in caso di frode;
 - j. in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;

- k. in caso di violazione della normativa vigente in materia di assunzioni del personale dipendente o di mancata assicurazione del personale medesimo presso gli enti previdenziali ed assistenziali;
 - l. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, esso debba essere, in tutto o in parte, sospeso o soppresso per disposizioni di legge o di regolamento.
3. Ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo da parte dell'Appaltatore - per i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto - del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione.
 4. L'Appaltatore, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all'individuazione del nuovo contraente.

ART.7 - RECESSO UNILATERALE

1. È facoltà della Fondazione recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, anche se è già iniziata l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Appaltatore un indennizzo relativo alle spese sostenute, alle prestazioni eseguite e al mancato guadagno.
2. In caso di eventuali variazioni oltre il limite delle prestazioni contrattuali di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è prevista la facoltà, esercitabile da parte di entrambe le parti contrattuali, di recedere anticipatamente dal contratto.
3. La Fondazione si riserva, altresì, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, giorni da comunicare all'Appaltatore con lettera raccomandata A.R., oppure con posta elettronica certificata. In tal caso, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Fondazione sarà tenuta al pagamento:
 - a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dalla Fondazione;
 - b. delle spese sostenute dall'Appaltatore;
 - c. di un decimo dell'importo della prestazione non eseguita, calcolata sulla differenza tra l'importo dei 4/5 dell'importo contrattuale e l'ammontare dell'importo maturato per le prestazioni eseguite.

ART.8 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni modifica consensuale delle condizioni e dei termini del contratto sottoscritto con l'Appaltatore richiede la forma scritta, a pena di nullità.
2. L'Appaltatore non potrà pertanto introdurre unilateralmente alcuna variazione o modifica al contratto stipulato all'esito della presente procedura.
3. Le modifiche in corso di esecuzione del contratto sono disciplinate ai sensi e nei limiti di cui 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 9 - PAGAMENTI

1. La Fondazione provvederà al pagamento, a favore dell'Appaltatore, del corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta economica a fronte dello svolgimento dei servizi resi in esecuzione di quanto previsto nel presente contratto **entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa fattura.**

2. Il corrispettivo, dovuto dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, sarà liquidato a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato indicato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., dietro presentazione di regolare fattura intestata a Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia - Via F.lli Manfredi 12/D - 42124 Reggio Emilia - C.F. e P.I. 02299930350, a 30 gg. Dalla data di ricevimento della fattura, che potrà essere emessa Tutti i pagamenti saranno subordinati all'acquisizione, da parte della Fondazione, della certificazione della regolarità contributiva dell'Appaltatore.
3. Qualora la Fondazione acquisisca la documentazione che segnali un'inadempienza contributiva, verrà trattenuto, in sede di liquidazione della fattura, l'importo corrispondente all'inadempienza anche per l'intero importo della fattura.
4. Ai fini del pagamento troverà applicazione quanto disposto all'art. 25 del D.L. 66/2014 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La fattura dovrà riportare la descrizione delle prestazioni rese dall'Appaltatore, indicando le relative modalità di pagamento.
6. In caso di contestazione, anche parziale, delle prestazioni, i termini di pagamento di cui sopra verranno automaticamente interrotti, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Appaltatore, per tutto il periodo intercorrente dalla data di contestazione fino al conseguente, completo e regolare adempimento.
7. Ai sensi della legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Appaltatore ha indicato il seguente conto corrente bancario dedicato, da utilizzare, sia in entrata che in uscita, per tutta la gestione contrattuale, intestato a, nato a il e residente in in Via n. - Codice Fiscale: Banca - Cod., Via n. ... - IBAN: L'Appaltatore dichiara inoltre che la persona delegata ad operare sul conto corrente suddetto è la seguente:, nato a il e residente in in Via n. - Codice Fiscale: Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere per il presente contratto, il codice identificativo di gara (CIG Z962F74156) attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
8. E' fatto obbligo di provvedere ad ogni modifica relativa alla generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato.
9. L'Appaltatore, pena la nullità del presente contratto:
 - a. assume tutti gli obblighi connessi e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata;
 - b. si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura, della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di eventuali proprie controparti.

ART. 10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. È vietata, da parte dell'Appaltatore, la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi – ove eventualmente applicabili – di cessione di azienda oppure di atti di trasformazione, fusione e scissione per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Fondazione ogni eventuale modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli organismi tecnici e amministrativi;

Nessuna delle prestazioni del presente contratto potrà formare oggetto di subappalto. E' accordata, tuttavia, all'Appaltatore la facoltà di avvalersi, ove ritenuto, della collaborazione di altri colleghi, restando egli in ogni caso il solo responsabile ed unico titolare del presente contratto.

ART.11 - RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Con la sottoscrizione del presente contratto l'Appaltatore accetta esplicitamente tutte le clausole contenute nei documenti di gara e nel presente contratto senza eccezione alcuna, mentre qualsiasi riserva sopravvenuta da parte dell'Appaltatore, non può essere presa in considerazione se non viene formulata per iscritto entro dieci giorni dal fatto che l'ha originata, mediante lettera da comunicare con raccomandata A/R oppure con posta elettronica certificata indirizzata al Responsabile del procedimento. Non sono prese in considerazione riserve avanzate oltre il termine suddetto oppure in forma diversa da quella prescritta.
2. Resta stabilito che, anche in caso di riserve, l'Appaltatore non può per nessun motivo sospendere o rallentare il normale andamento del servizio. L'esame delle riserve avviene prima del pagamento, senza decorso degli interessi moratori in favore dell'Appaltatore.

ART.12 - INDIPENDENZA DELL'APPALTATORE E SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ

1. L'Appaltatore eserciterà con libertà e piena autonomia le funzioni conferite con il contratto sottoscritto all'esito della procedura di gara, con estraneità all'apparato amministrativo degli enti locali, dichiarando con la sottoscrizione del presente contratto di non essere dipendente di alcuno di essi o di società ed enti partecipati. L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che tale condizione dovrà permanere per tutta la durata del contratto, pena la risoluzione del contratto.
2. L'Appaltatore dichiara, sotto la propria responsabilità che con il presente appalto non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per la collaborazione con Enti pubblici e che, pertanto, non ha rapporti con Amministrazioni o Enti pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti in contrasto con il servizio appaltato, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire alla Fondazione, ove il caso ricorra, la eventuale prescritta autorizzazione prima di dare inizio al nuovo Servizio.

ART.13 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato:

1. prima della stipula del contratto, a presentare copia della copertura assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. La polizza dovrà avere ad oggetto la copertura dei rischi da esecuzione determinati da qualsiasi causa, avente durata pari almeno a quella del contratto oggetto del presente affidamento, stipulata presso primaria compagnia di assicurazione;
2. la polizza assicurativa dovrà tutelare specificamente contro i rischi professionali (art. 83, comma 4, lettera C del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.), i rischi di esecuzione – ivi inclusi i rischi derivanti dall'esercizio di attività a carattere stragiudiziale – e la responsabilità civile verso terzi, inclusa la

Fondazione, cioè per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti dalle attività oggetto del presente contratto e per ogni danno anche se qui non menzionato;

3. L'importo del massimale unico, a copertura dei rischi professionali, non potrà essere inferiore ad Euro 500.000,00 (diconsi cinquecentomila). L'Appaltatore è tenuto a produrre copia della relativa polizza all'atto della stipula del contratto. L'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di adeguata copertura assicurativa, già attivata, avente le medesime caratteristiche richieste per la polizza sopra indicata.

ART. 14 - TRATTAMENTO DATI

1. Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia.
2. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia è raggiungibile all'indirizzo mail: dpofondazionesport@comune.re.it.
3. I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente contratto per le finalità connesse e strumentali all'espletamento del relativo procedimento e verranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso la sede della Fondazione per lo Sport, Via F.lli Manfredi n. 12/D – Reggio Emilia. Il trattamento di detti dati avverrà presso la sede della Fondazione medesima, con l'utilizzo di procedure manuali, informatiche e/o telematiche nei modi e limiti necessari per perseguire le finalità di cui sopra.
4. Gli interessati possono rivolgersi al Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati per esercitare i diritti di cui agli Artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 inviando una mail all'indirizzo: dpofondazionesport@comune.re.it.

ART.15 - CONTROVERSIE

1. La soluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, non rimediabili mediante transazione o accordo simile ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile, è devoluta alla competenza del Foro di Reggio Emilia.
2. È esclusa la competenza arbitrale.

Allegati: